

**DELIBERAZIONE 28 FEBBRAIO 2013
90/2013/R/GAS**

**ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO VIRTUALE, PER
L'ANNO TERMICO DELLO STOCCAGGIO 2013 – 2014**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 febbraio 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo 130/10);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 5 novembre 2010, ARG/gas 193/10, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione ARG/gas 193/10);
- la deliberazione dell'Autorità 17 febbraio 2011, ARG/gas 13/11 come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2011, ARG/gas 40/11;
- la deliberazione dell'Autorità 28 aprile 2011, ARG/gas 50/11;
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2011, ARG/gas 79/11;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2012, 20/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 20/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2012, 67/2012/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 313/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 313/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2013, 33/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 33/2013/R/GAS);
- la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministero) 29 gennaio 2013, prot. 2097, (di seguito: comunicazione 29 gennaio).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 130/10 introduce misure per la maggior concorrenzialità del mercato all'ingrosso del gas naturale che comprendono anche interventi a favore

del potenziamento delle infrastrutture di stoccaggio ed il trasferimento dei relativi benefici ai clienti finali;

- in attuazione delle misure di cui al decreto legislativo 130/10, tra gli adempimenti dell’Autorità rientra la definizione dei corrispettivi nonché del perimetro contrattuale per i servizi di anticipazione dei benefici previsti al comma 2, dell’articolo 9 del sopra richiamato decreto (di seguito: servizio di stoccaggio virtuale), il cui fornitore, ai sensi del medesimo articolo, risulta essere il Gestore dei servizi energetici (di seguito: GSE).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE con riferimento ai corrispettivi per il servizio di stoccaggio virtuale, l’Autorità è intervenuta con la deliberazione ARG/gas 193/10, prevedendo:

- all’articolo 5, comma 5.1:
 - lettere a) e b), che i soggetti investitori sono tenuti a riconoscere al GSE corrispettivi determinati dall’Autorità a sconto, in ragione dei minori servizi offerti, rispetto alle tariffe di stoccaggio, distinti in:
 - i. corrispettivo di accesso (di seguito: corrispettivo c_{vrt}), commisurato alla quota della capacità di stoccaggio finanziata per la quale si è richiesto di avvalersi delle misure transitorie, come eventualmente ridotta in ragione della progressiva entrata in esercizio di detta capacità;
 - ii. corrispettivo di utilizzazione, commisurato all’effettiva utilizzazione del servizio in ciascun anno
 - lettera c), qualora i soggetti investitori decidano di consegnare il gas naturale non in Italia ma in mercati europei individuati dall’Autorità, ulteriori corrispettivi, sempre determinati dall’Autorità, sulla base dei costi di trasporto da detti mercati, fino in Italia (di seguito: corrispettivo c_{mkt});
 - lettera d), qualora i soggetti investitori decidano di avvalersi della possibilità di non consegnare fisicamente il gas, appositi corrispettivi aggiuntivi e corrispondenti ai costi da sostenere per approvvigionare il gas naturale nei medesimi mercati;
- all’articolo 4, commi 4.2 e 4.3, che i mercati esteri rilevanti ai fini del servizio di stoccaggio virtuale sono l’hub virtuale *Title Transfer Facility* e l’hub fisico di *Zeebrugge*;
- all’articolo 5, comma 5.2, che il valore del corrispettivo c_{mkt} è pari a:
 - 2,6 €/MWh per il gas consegnato all’hub virtuale *Title Transfer Facility*;
 - 2,8 €/MWh per il gas consegnato all’hub fisico di *Zeebrugge*;
- all’articolo 8, comma 8.1, che il GSE organizzi, entro il 28 febbraio di ciascun anno, le procedure concorrenziali per la selezione degli stocicatori virtuali, sulla base del totale delle richieste per il servizio di stoccaggio virtuale per l’anno termico di stoccaggio successivo;
- all’articolo 9, comma 9.1, che ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 130/10, il soggetto che aderisce alle misure di cui al medesimo comma (di seguito: la società Eni S.p.A.) sia tenuto, con riferimento a ciascun anno stoccaggio, a partecipare alle procedure concorrenziali di cui ai precedenti alinea ed a presentare offerte:

- per quantità almeno pari al 50% delle quantità che il GSE deve complessivamente approvvigionare per detto anno stoccaggio;
- che presentino corrispettivi, espressi in €/MWh/giorno non superiori alla somma de:
 - i. il valore medio, determinato dall’Autorità prima dell’avvio della corrispondente procedura concorrenziale, della differenza tra le quotazioni, riferite a ciascuno dei mercati esteri summenzionati, dei prodotti a termine con consegna costante nel periodo ottobre – marzo e quelle con consegna costante nel periodo aprile – settembre dell’anno stoccaggio successivo;
 - ii. il valore assunto dal corrispettivo c_{mkt} , riferito al mercato estero cui il prodotto oggetto di approvvigionamento da parte del GSE si riferisce.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE con riferimento al perimetro contrattuale del servizio di stoccaggio virtuale, l’Autorità è intervenuta con la deliberazione ARG/gas 193/10, definendo:

- all’articolo 3, i diritti e gli obblighi dei soggetti investitori che aderiscono a tale servizio mediante la sottoscrizione di un apposito contratto con il GSE, approvato dall’Autorità; tra detti obblighi, ai fin del presente provvedimento rilevano i seguenti:
 - l’adesione al servizio di stoccaggio virtuale è volontaria e trova applicazione fino all’anno termico dello stoccaggio 2014 – 2015;
 - qualora un soggetto investitore aderente, prima della scadenza del 2015, decida di non avvalersi più delle misure transitorie, è tenuto comunque a corrispondere i corrispettivi di accesso di cui all’articolo 5, comma 5.1;
- all’articolo 7, i diritti e gli obblighi dei soggetti selezionati mediante procedure concorrenziali per fornitura di tale servizio (di seguito: stoccatore virtuale) il cui esito è la sottoscrizione di un apposito contratto con il GSE, approvato dall’Autorità, la cui caratteristiche minime sono riportate al comma 7.2.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE con riferimento alla definizione del corrispettivo massimo di cui all’articolo 9, comma 9.1, lettera a), della deliberazione ARG/gas 193/10, offerto dalla società Eni S.p.A., nell’ambito delle procedure concorrenziali per l’approvvigionamento del servizio di stoccaggio virtuale:

- la deliberazione 20/2012/R/GAS, per l’anno termico dello stoccaggio 2012 – 2013, determina detto corrispettivo nella misura di 4,03 €/MWh;
- la deliberazione 33/2013/R/GAS, per l’anno termico dello stoccaggio 2013 – 2014:
 - determina detto corrispettivo nella misura di 2,24 €/MWh;
 - ridetermina il valore del corrispettivo c_{mkt} di cui all’articolo 5, comma 5.1, per tenere conto dei recenti corsi di mercato in Italia che prevedono un differenziale tra i prezzi che caratterizzano le negoziazioni di gas con consegna al PSV e quelle con consegna al *Title Transfer Facility* o all’*hub* fisico di *Zeebrugge* decisamente inferiore al costo che sarebbe sostenuto nel caso di trasporto fisico del gas da detti *hub* esteri sino al PSV; infatti, essendo possibile per lo stoccatore virtuale, invece che trasportare fisicamente in Italia il gas consegnato all’estero, rivenderlo all’estero e

acquistarlo direttamente al PSV, qualora ciò sia economicamente conveniente, il costo efficiente di trasporto da utilizzare per il servizio in oggetto deve essere riferito al differenziale di prezzo e non al costo connesso all'uso fisico delle infrastrutture;

- fissa, per quanto sopra, il corrispettivo c_{mkt} nella misura di 0,8 €/MWh per il gas consegnato all'hub virtuale *Title Transfer Facility* e di 1,0 €/MWh per il gas consegnato all'hub fisico di *Zeebrugge*.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la deliberazione 313/2012/R/GAS ha definito il valore del corrispettivo c_{vrt} per l'anno 2013;
- sono pervenute all'Autorità alcune segnalazioni circa la possibilità che, nell'attuale congiuntura di mercato domestico ed europeo del gas naturale, nonché in ragione dell'attuale congiuntura economico finanziari di restrizione di accesso al credito, a regole vigenti, sia a rischio la convenienza economica del servizio di stoccaggio virtuale a partire dal prossimo anno termico 2013 – 2014;
- l'effetto descritto è amplificato dagli obblighi relativi alle garanzie contrattuali che i soggetti investitori devono prestare al GSE al fine di garantire l'integrità del sistema, il cui ammontare dipende dai corrispettivi del servizio;
- tale effetto potrebbe essere evitato, ovvero stemperato, nel caso di una revisione delle disposizioni relative al pagamento del corrispettivo c_{vrt} di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), anche nei casi in cui non si usufruisca del servizio;
- il GSE ha già avviato le procedure funzionali alla fornitura del servizio di stoccaggio virtuale per l'anno termico 2013 – 2014, sia in relazione alla raccolta delle richieste dei soggetti investitori, sia relativamente alla selezione degli stoccatore virtuali;
- con la comunicazione 29 gennaio il Ministero ha evidenziato l'esigenza di posticipare al 18 febbraio 2012 le scadenze di pubblicazione delle capacità di stoccaggio disponibili per l'anno termico 2013 – 2014, nonché le procedure relative alle capacità assegnate nell'ambito delle misure di cui la decreto legislativo 130/10;
- per tale ragione GSE ha sospeso le procedure sopra richiamate, riattivandole successivamente alla pubblicazione delle capacità di stoccaggio in conferimento per l'anno termico 2013 – 2014, avvenuta in data 18 febbraio da parte dell'impresa maggiore di stoccaggio.

RITENUTO CHE:

- nel rischio imprenditoriale dei soggetti aderenti rientri anche la possibilità che il servizio di stoccaggio virtuale possa risultare, per la sua natura pluriennale ed ancorata alla dinamiche del mercato, talvolta meno remunerativo rispetto alle attese, al netto dei periodici interventi di riallineamento dei parametri di costo operati dall'Autorità nella determinazione dei valori dei corrispettivi c_{vrt} e c_{mkt} ;
- ugualmente sia opportuno integrare, per quanto di competenza dell'Autorità, le disposizioni contenute nei documenti contrattuali predisposti dal GSE, prevedendo di differire il pagamento degli importi relativi al corrispettivo c_{vrt} , nel caso in cui il soggetto investitore aderente non si avvalga del servizio;

- il differimento di cui al punto precedente abbia durata fino al primo anno termico di stoccaggio successivo in cui il soggetto investitore aderente si avvalga del servizio di stoccaggio virtuale;
- nel caso in cui, anche per l'anno termico dello stoccaggio 2014 – 2015, il soggetto investitore aderente non si avvalga del servizio, gli importi relativi al corrispettivo c_{vrt} per detto anno, nonché quelli eventualmente differiti, siano posti uguali a zero;
- l'avvio del servizio di stoccaggio virtuale entro l'1 aprile 2013 sia incompatibile con i tempi tecnici necessari per l'invio da parte del GSE della documentazione contrattuale modificata ai sensi del presente provvedimento, quindi per l'approvazione della stessa da parte dell'Autorità ai sensi degli articoli 3, comma 3.4 e 8, comma 8.3.

RITENUTO OPPORTUNO CHE:

- il GSE adegui la documentazione contrattuale relativa al servizio di stoccaggio virtuale in coerenza col presente provvedimento, con particolare riferimento al pagamento del corrispettivo c_{vrt} e alla prestazione delle garanzie contrattuali;
- il GSE non sospenda nuovamente le procedure funzionali alla fornitura del servizio di stoccaggio virtuale per l'anno termico 2013 – 2014 consentendo, in deroga alle tempistiche contrattualmente disciplinate, la riformulazione dell'istanza di richiesta di volumi di stoccaggio virtuale da parte dei soggetti investitori aderenti

DELIBERA

1. di inserire, dopo l'articolo 5, comma 5.4 della deliberazione ARG/gas 193/10 i seguenti commi:
 - “5.5 Nel caso in cui la quota CA_{vrt} di cui all'articolo 5, comma 5.1, lettera b), sia pari a zero, l'ammontare annuo dei corrispettivi mensili VRT_m , in deroga a quanto stabilito all'articolo 5, comma 5.4, è differito al primo anno termico dello stoccaggio successivo in cui detta quota CA_{vrt} assume valore non nullo.
 - 5.6 Nel caso in cui, per l'anno termico dello stoccaggio 2014 – 2015, la quota CA_{vrt} di cui all'articolo 5, comma 5.1, lettera b), sia nulla, sono posti pari a zero:
 - a) l'ammontare annuo dei corrispettivi mensili VRT_m , in deroga a quanto stabilito all'articolo 5, comma 5.4, dovuto per detto anno termico;
 - b) ogni altro ammontare relativo corrispettivi mensili VRT_m in precedenza differito ai sensi del precedente comma 5.5”
2. di stabilire che GSE aggiorni la documentazione contrattuale relativa al servizio di stoccaggio virtuale, come regolato dalla deliberazione ARG/gas 193/10 modificata dal presente provvedimento e secondo quanto riportato in motivazione;

3. prevedere che GSE consenta la riformulazione dell'istanza di richiesta di stoccaggio virtuale da parte dei soggetti investitori;
4. di trasmettere il presente provvedimento al GSE;
5. di pubblicare il presente provvedimento e la deliberazione ARG/gas 193/10 come modificata dal presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

28 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni